

NONAGINTA Srl

Società Unipersonale Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P.

DECISIONE DELL'AMMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE-

Premesso che:

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con Delibera del Socio di Nonaginta srl del 27.4.2017, si conformava lo Statuto della società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016";
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10.5.2012, ad integrazione della Deliberazione CC n. 64 del 31.8.2006, il Comune di Nonantola affidava a Nonaginta srl in concessione amministrativa non onerosa i beni relativi a proprie infrastrutture, reti, impianti, immobili e patrimonio;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazione di servizi aziendali, tecnici e amministrativi per la gestione di beni, servizi, funzioni e attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale, dando atto che annualmente l'Amministrazione Comunale ne determinerà i corrispettivi e le contribuzioni in conto esercizio;

Richiamati:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 14/04/2011, con cui il Comune di Nonantola approvava l'indirizzo rivolto a Nonaginta srl di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto "Servizio Energia" ovvero del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, e di procedere alla stipula del contratto attuativo con l'impresa aggiudicataria Aristea Service scarl e Sinergie SpA, impegnando il Comune di Nonantola ad adempiere sulla base di specifica coobbligazione solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss CC, con specifici atti, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali poste in essere per qualunque ragione da Nonaginta srl;
- La nota di Hera Luce srl assunta al prot. 395 del 06/03/2014 con cui comunicava l'acquisizione del ramo d'azienda di Sinergie spa, avente ad oggetto l'attività di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici negli ambiti territoriali di sei comuni facenti capo alla centrale d'acquisto Geovest srl di Bologna (Calderara di Reno, Crevalcore, Nonantola, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto) comprendente l'intera partecipazione detenuta nella società Aristea Sinergie Illuminazione scarl e il conseguente subentro nella titolarità dei rapporti giuridici precedentemente in capo al socio Sinergie spa, ivi compresa la partecipazione all'ATI;

Preso atto:

- della mancanza di un contratto attuativo tra Nonaginta srl e Hera Luce srl avente ad oggetto il servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici a Nonantola (MO);
- della comunicazione di Nonaginta srl di cessazione dell'erogazione del relativo servizio al gestore Hera Luce srl, inviata con PEC prot. 420 del 17/04/2020;
- del riscontro di Hera Luce srl, assunto al prot. 546 del 28/05/2020 con cui si sollecitava ad addivenire alla stipula del contratto o in caso di recesso al pagamento dei lavori di riqualificazione eseguiti e non ammortizzati;

Stante la necessità di una corretta interpretazione della fattispecie in esame e della conseguente necessità di un parere legale e di una soluzione extra-giudiziale;

Considerato che tale valutazione richiede un approfondita conoscenza sia legislativa che giurisprudenziale in materia di contrattualistica pubblica, e vista l'assenza nella struttura di Nonaginta e dell'Ente Socio di riferimento dell'ufficio di patrocinio legale, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza in oggetto ad un professionista esterno;

Visto che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e smi esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto anche la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 del medesimo codice che prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000 euro ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e smi;

Richiamati:

- L'orientamento della Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per l'Emilia-Romagna in merito agli affidamenti degli incarichi legali (Deliberazione 105/2018 del 22.5.2018) che richiamando la normativa sopracitata e la Delibera ANAC n.1158/2016 qualifica tale affidamento come appalto di servizi;
- L'art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;

Ritenuto che:

- Sussistono ragioni di urgenza, tali da non consentire in tempi brevi l'espletamento di una procedura comparativa, al fine di non esporre la società a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria;
- E' assunto agli atti l'offerta economica dell'Avv. Marco Tonini con studio legale in Bologna, Piazza San Domenico 5, PI 03764211201 per € 3.740,95 oltre CNAP (4%) e iva ai sensi di legge, prot. 723 del 06/07/2020, ritenuto economicamente conveniente:
- In ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, considerate le esperienze del legale maturate nello specifico settore, dell'affidabilità dell'operatore economico e dell'idoneità dello stesso a fornire le prestazioni oggetto del presente affidamento con il livello economico e

- qualitativo atteso; in particolare riscontrata la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
- In forza dei principi di congruità e economicità dei prezzi praticati dall'operatore economico contattato e desunta pertanto la sua competitività e idoneità professionale a realizzare gli interventi di cui in oggetto, coerente con il livello economico e qualitativo atteso;
- Ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e smi, il professionista individuato dovrà produrre al momento della sottoscrizione del relativo incarico un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al servizio oggetto del presente atto;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, la possibilità dell'affidamento diretto;
- l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- Viste peraltro le disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento, approvate dal Consiglio dell'ANAC il 22/04/2020;

ACCERTATO:

- che il CIG acquisito nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione è il n. Z002D8D53E;
- che sono state acquisite agli atti del settore:
 - a) regolarità contributiva della Cassa Forense relativa all'avv. Marco Tonini (prot. CNAP21183672020 del 06/07/2020);
 - b) polizza responsabilità civile avvocati AIG IPA0001065 del 18/11/2019;

VISTA la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia "con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e smi;

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministratore Unico così

DECIDE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di procedere all'affidamento del servizio di consulenza legale per la corretta interpretazione della fattispecie in esame ai fini di una soluzione extra-giudiziale;
- 2. di affidare direttamente, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, nelle more delle verifiche di rito e in subordine all'esito positivo delle predette, la consulenza legale descritta ampiamente in premessa in favore dell'Avv. Marco Tonini con studio legale in Bologna, Piazza San Domenico 5, PI 03764211201 per € 3.740,95 oltre CNAP (4%) e iva ai sensi di legge, prot. 723 del 06/07/2020, ritenuto economicamente conveniente:
- 3. di dare atto: che è stato acquisita agli atti la regolarità contributiva dell'Avv. Marco Tonini e che sono in corso le altre verifiche amministrative di rito; che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come

prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità

- 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, c.10, del D. Lgs. 50/2016 la presente decisione diventerà efficace una volta concluse le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi; in caso di esito negativo delle verifiche, Nonaginta procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- 6. di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il CODICE CIG Z002D8D53E;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:
 - a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il perseguimento degli obbiettivi strategici di buon andamento e di regolarità dell'azione amministrativa di Nonaginta srl:
 - b. L'oggetto del contratto è il servizio di consulenza legale per la corretta interpretazione della fattispecie in esame ai fini di una soluzione extra-giudiziale;
 - c. La forma è realizzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
 - d. La modalità di scelta del contraente è stata l' affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 8. di dare atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 06/07/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.